

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **1061 del 18/02/2019**

Protocollo: **39186/2019**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2018/265**

In Pubblicazione: dal **18/2/2019** al **5/3/2019**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER “ALLARGAMENTO DEL CALIBRO STRADALE S.P. 163 NEL TRATTO COMPRESO TRA VERNATE E C.NA RESTA CON ANNESA PISTA CICLO-PEDONALE”, SITUATO IN COMUNE DI VERNATE (MI), INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 13, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 223 E FOGLIO 16, MAPPALE 1, 5, 234. RICH.: SIG.RA CARMELA MANDUCA SINDACO DI VERNATE FASC. N.: 7.4/2018/265.

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)



**Città
metropolitana
di Milano**



Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1061 del 18/02/2019

Fasc. n 7.4/2018/265

Oggetto: Autorizzazione Paesaggistica per “Allargamento del calibro stradale S.P. 163 nel tratto compreso tra Vernate e C.na Resta con annessa pista ciclo-pedonale”, situato in comune di Vernate (MI), individuato in catasto al foglio 13, mappale 13, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 223 e foglio 16, mappale 1, 5, 234. Rich.: sig.ra Carmela Manduca Sindaco di Vernate Fasc. n.: 7.4/2018/265.

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano dott. Emilio De Vita

Premesso che ai sensi della Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visto il DLgs 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera R.G. n. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22/12/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

- gli artt. 38 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 269 del 13/11/2018 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;

- l'art. 11, c.5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2019/2021, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 9/2019 del 18/01/2019 e sono state osservate le Direttive interne n. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale e n. 3/2014 del Segretario Generale, impartite a riguardo e norme correlate;

Visto il DLgs 22/01/2014, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 131 e ss;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21/09/2000;

Vista la DGR 22/12/2011, n. IX/2727 recante “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR n. 2121/2006”;

Visto il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19/01/2010;

Visto il Regolamento per il rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale del 02/02/2006, n. 5/2006, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Provinciale del 23/09/2010 R.G. n. 42/2010;

Visto il Decreto del Direttore Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia n. 4925 del 04/05/2017 recante "Terzo aggiornamento 2017 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (L.R. 12/2005, art. 80)" pubblicato su BURL S.O. n. 19 del 08/05/2017;

Visti inoltre i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. n. 242 del 18/10/2018 atti n. 232410/5.4/2018/1 avente ad oggetto: "Terza variazione al Peg 2018 - 2020 ;
- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana";
- R.G. n. 207/2018 del 7 settembre 2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. n. 224/2018 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto "Seconda modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018";
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali", con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale al dott. Emilio De Vita;

Dato atto che ai sensi della L 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti del Settore Parco Agricolo Sud Milano, arch. Carla Barone, e il tecnico istruttore è il funzionario arch. Antonio De Pandis;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il DLgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato";
- il Dlgs 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ";

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020", in cui è previsto nell'ambito PG0905 (ST082) l'ob. n. 11523;

Vista l'istanza di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 11/10/2018, prot. gen. n. 234491 dalla sig.ra Carmela Manduca Sindaco di Vernate con sede Legale nel Comune di Vernate (MI), in piazza IV novembre n. 2, per "Allargamento del calibro stradale S.P. 163 nel tratto compreso tra Vernate e C.na Resta con annessa pista ciclo-pedonale", situato nel Comune di Vernate (MI), in un'area catastalmente individuata al foglio 13, mappale 13, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 223 e foglio 16, mappale 1, 5, 234;

Dato atto che il Richiedente, non ha provveduto al versamento dell'importo previsto per oneri istruttori in quanto Comune del parco per la realizzazione di opere pubbliche, così come previsto dalla Deliberazione N°41 del Consiglio Direttivo del 09 settembre 2008 Atti n° 210341/7.4/2008/220;

Accertato che le funzioni amministrative per l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione degli interventi suddetti rientrano fra quelle di competenza del Parco Agricolo Sud Milano, ai sensi dell'art. 80, c. 5, della LR 11/03/05, n. 12;

Dato atto che l'intervento richiesto ricade nel Parco e come tale assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 142 e 136 del DLgs 22/01/2004, n. 42;

Visti gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza in atti, integrati in data 23/11/2018 con prot. 271566;

Atteso che l'intervento consiste nell'allargamento del calibro stradale S.P. 163 nel tratto compreso tra Vernate e C.na Resta con annessa pista ciclo-pedonale.

Considerati, ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, con riferimento alle N.T.A. del P.T.C. del Parco, gli interventi sono disciplinati dagli artt. 25 "Territori agricoli di cintura metropolitana" e 43 "Percorsi di interesse storico-paesistico";

Considerato che l'intervento è stato inserito all'ODG della seduta della Commissione per il Paesaggio del Parco del 10/12/2018, prot. gen. 284737/2018, la quale, ha espresso il parere B3 di seguito riportato: "La Commissione per il Paesaggio, ESPRIME PARERE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA FAVOREVOLE CONDIZIONATO. Valutata la natura e l'entità dell'intervento proposto, ivi comprese le caratteristiche costruttive, i materiali previsti nel progetto e verificati gli elementi caratterizzanti il contesto di riferimento, si ritiene l'intervento proposto, Compatibile con il paesaggio in cui si inserisce a condizione che: - dove è previsto il parapetto, questo sia realizzato interrompendo il sostegno verticale sotto al corrimano in maniera che quest resti continuo.", il cui originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco;

Vista la relazione istruttoria predisposta dal funzionario istruttore Arch. Antonio De Pandis in data 12/12/2018, prot. gen. 288627, in atti;

Considerato che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, c. 5 del DLgs 42/2004 e s.m.i., prevede l'acquisizione del parere vincolante da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano, da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dei relativi atti;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 146, c. 7 del DLgs 42/2004 e s.m.i., l'istanza in oggetto con i relativi allegati, corredata dal parere consultivo della Commissione per il Paesaggio e dalla Relazione tecnica illustrativa, è stata trasmessa con nota del 14/12/2018, prot. gen. n. 290999 alla Soprintendenza, a cui risulta essere stata consegnata a mano in data 17/12/2018 e che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, con la medesima nota del 14/12/2018, è stato comunicato al Richiedente l'inizio del procedimento amministrativo e l'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente. In particolare, sulla scorta del parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, il Parco ha proposto l'accoglimento dell'istanza alla Soprintendenza;

Atteso che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano non ha formulato alcun parere entro il termine sopracitato di 45 giorni;

Evidenziato che l'art. 146, c. 9, del DLgs 42/2004 e s.m.i. stabilisce che l'amministrazione competente provveda sulla domanda di autorizzazione paesaggistica "in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza";

Atteso che il suddetto termine di 60 giorni, in riferimento all'istanza di cui all'oggetto, risulta decorso in data 15/02/2019;

Ritenuto pertanto che le trasformazioni conseguenti alla realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione paesaggistica incidono moderatamente sul contesto e risultano inserite armoniosamente nello stato dei luoghi; in particolare, non si ritiene significativo l'impatto percettivo e sulle componenti ambientali;

Ritenuto, pertanto, di rilasciare il provvedimento di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 146 del DLgs 42/2004 e s.m.i., e c. 5 dell'art. 80 della LR n. 12/2005 e s.m.i., ai soli fini paesaggistici,

la sig.ra Carmela Manduca Sindaco di Vernate con sede Legale nel Comune di Vernate (MI), in piazza IV novembre n. 2, per "Allargamento del calibro stradale S.P. 163 nel tratto compreso tra Vernate e C.na Resta con annessa pista ciclo-pedonale", situato nel Comune di Vernate (MI), in un'area catastalmente individuata al foglio 13, mappale 13, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 223 e foglio 16, mappale 1, 5, 234, come descritto in premessa ed indicato nei seguenti elaborati tecnici e progettuali, allegati al presente provvedimento quali parte integrante, di cui un originale cartaceo è conservato presso gli Uffici del Parco Agricolo Sud Milano, composti da:

- H - Relazione Paesaggistica (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- A - Relazione generale (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- B1 - Relazione geologica (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- B2 - Relazione di calcolo geometria stradale (Prot. 234491 del 11/10/2018);

- B3 - Caratteri geo-ambientali e misure di mitigazione (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- D - Studio di Impatto ambientale (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. S01 - Particolari tombotto ed ecodotto (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A01 - Caratteri geo-ambientali - Inquadramento territoriale (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A02 - Caratteri geo-ambientali - Inquadramento territoriale di progetto (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A03 - Viste di raffronto (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A04 - Rilievo planimetrico stato di fatto 1/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A05 - Rilievo planimetrico stato di fatto 2/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A06 - Rilievo planimetrico stato di fatto 3/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A07 - Rilievo planimetrico stato di fatto 4/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A08 - Sezioni stato di fatto 1/2 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A09 - Sezioni stato di fatto 2/2 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A10 - Planimetria di progetto 1/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A11 - Planimetria di progetto 2/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A12 - Planimetria di progetto 3/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A13 - Planimetria di progetto 4/4 (Prot. 234491 del 11/10/2018);
- Tav. A14 - Sezioni di progetto 1/2 (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A15 - Sezioni di progetto 2/2 (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A16 - Inquadramento Urbanistico (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A17 - Particolari guardrail e parapetti (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A18 - Sezioni di confronto 1/2 (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A19 - Sezioni di confronto 2/2 (Prot. 271566 del 23/11/2018);
- Tav. A20 - Mitigazione ambientale con sesti di impianto ed essenze di progetto (Prot. 271566 del 23/11/2018).

Si evidenzia che in base alla normativa vigente:

- il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi dell'art. 146, c.4, del DLgs 42/2004, e concerne pertanto la sola compatibilità paesaggistica dell'intervento e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, e le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti, in sede di rilascio dei rispettivi pareri e/o titoli abilitativi;

- il presente provvedimento è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art. 146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i.;

- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;

- ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione;

- l'Amministrazione Comunale di Vernate sul cui territorio ricadono gli interventi, nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 27 del DPR 06/06/2001, n. 380, dovranno provvedere alla vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato;

Si attesta che il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi, da parte di tutti i dipendenti del Parco Agricolo Sud Milano, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla LR 190/2012 del PTPCT della Città Metropolitana di Milano e dal Codice di Comportamento dell'Ente vigenti;

Copia del presente provvedimento e dei relativi elaborati progettuali in formato cartaceo, è rilasciata a mano al richiedente ed è inviato per opportuna conoscenza al Comune interessato dalle opere. Il provvedimento è inoltre inviato, privo di elaborati tecnici comunque depositati per consultazione ed estrazione copia presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano, tramite l'applicativo MAPEL, alla Regione Lombardia ed alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano;

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge a cura dell'Ufficio proponente; gli elaborati progettuali allegati costituenti parte integrante del presente provvedimento sono depositati agli atti presso il Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT per cui verranno effettuati i controlli interni secondo quanto previsto dal PTPCT di Città Metropolitana di Milano 2019/2021 e dalle direttive interne;

Si attesta che il presente atto non rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi

del DLgs n. 33/2013 come modificato dal DLgs 97/2016;

Si informa, in base all'art. 3, c.4, della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla Legge 1034/71 entro 60 gg dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla suddetta data. Si applicano altresì le ulteriori statuizioni di cui all'art. 146, c.12, del DLgs 42/2004, e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dott. Emilio De Vita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)